

OGGETTO

RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DALL'1.1.2022- AGEVOLAZIONI PREVISTE PER PAGAMENTI ELETTRONICI

AGGIORNAMENTO

18 GENNAIO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ⇒ Art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
- ⇒ Art. 12 D.L. 6.12.2011 N. 201
- ⇒ Art. 648-BIS e ART. 648-TER CODICE PENALE;
- ⇒ Art. 1, commi 898, 899, 902 e 903, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- ⇒ Art. 18 comma 1 lett. a) del DL 26.10.2019 n. 124 convertito in L. 19.12.2019 n. 157 (c.d. DL "fiscale")
- ⇒ Art. 1 comma 11 del DL 30 giugno 2021, n.99
- ⇒ Art. 19-ter D.L. 152/2021 del 6 novembre 2021
- ⇒ Art. 5 novies D.L. 146/2021 del 21 ottobre 2021

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA
ANTIRICICLAGGIO
LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
020
200

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 58/2020 - RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DAL 1.07.2020 – CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI
CIRCOLARE 60/2021 - RIDUZIONE DEL LIMITE DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DALL'1.1.2022 – CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

A partire dall'1 luglio 2020, il limite all'utilizzo del denaro contante si è ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021, infatti, dall'1.1.2022 il limite diventerà di 999,99 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

L'art. 11-bis del D.L. 73/2021 ha potenziato il credito per le commissioni maturate dal 1.7.2021 al 30.06.2022. In particolare, il comma 1-ter del citato art. 22 innalza il credito d'imposta al 100% delle commissioni maturate nel periodo dal 1.7.2021 al 30.06.2022 quando il beneficiario (esercente attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di ben o prestazioni di servizio nei confronti dei consumatori finali) adotti:

- Gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (co. 3 dell'art. 2, del D.Lgs. n. 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;
- I sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione (co. 5-bis dell'art.1, del D.Lgs. n. 127/2015).

NUOVE DEFINIZIONI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

A decorrere dal 4.7.2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, in attuazione dei principi contenuti nella Direttiva UE 20.5.2015, n. 2015/849, con le quali il Legislatore ha “riscritto” il D.Lgs. n. 231/2007.

La normativa prevede la definizione di “riciclaggio” precisando che per riciclaggio si intende:

- ⇒ La conversione/trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare / dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- ⇒ L’occultamento/dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- ⇒ L’acquisto, la detenzione / utilizzazione di beni essendo a conoscenza che provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- ⇒ La partecipazione ad uno degli atti di cui ai predetti punti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione.

Si realizza riciclaggio anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dall’Italia. La conoscenza, l’intenzione o la finalità di riciclaggio possono essere dedotte da circostanze obiettive.

Inoltre per il finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia / erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo.

LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- 📄 Due società;
- 📄 Il socio e la società di cui questi fa parte;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 05/2022

PAGINA
3/10

- 📄 Società controllata e società controllante;
- 📄 Legale rappresentante e socio;
- 📄 Due società aventi lo stesso amministratore;
- 📄 Una impresa individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

OPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

VARIAZIONI DEI LIMITI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DEL CONTANTE	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9.5.91 al 25.12.2002	20.000.000 di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008	12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	1.000,00 euro
Dall'1.1.2016 al 30.6.2020	3.000,00 euro
Dall'1.7.2020 al 31.12.2021	2.000,00 euro
Dall'1.1.2022	1.000,00 euro

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 05/2022

PAGINA
4/10

CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

OBLAZIONE E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante è applicabile l'istituto dell'oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni "dalla contestazione immediata" o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Peraltro, prima della scadenza del "termine previsto per l'impugnazione" del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze precedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

POSIZIONE DEI PROFESSIONISTI

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un'unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 05/2022

PAGINA
5/10

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ad ogni modo, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall'1.1.2022, commetterà l'illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 1.000,00 euro.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.

È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- ⇒ Da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- ⇒ Presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

CONDIZIONI PER LA DEROGA

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- ⌚ Invii all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- ⌚ Identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- ⌚ Acquisisca da quest'ultimo un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- ⌚ Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:

- ⌚ Fino al 30.6.2020, per operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- ⌚ Dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- ⌚ Dall'1.1.2022 per operazioni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate.

In relazione all'anno 2022, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:

- ⇒ Pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.1.2022 al 31.12.2022.

La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l'anno 2022, dovrà essere effettuata:

- ⇒ Entro il 10.4.2022, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2022, da parte degli altri soggetti;
- ⇒ Mediante la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

OBBLIGO DI POS

Sin dal 30 giugno 2014 i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007).

L'art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "collegato alla legge di bilancio 2020") aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tuttavia tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.

Tale obbligo, pertanto, nonostante i vari tentativi del legislatore, non è mai stato assistito da una specifica sanzione.

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 19-ter D.L. 152/2021, però, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica nei confronti dei soggetti obbligati (così come sopra

richiamati) la sanzione amministrativa pecuniaria di 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

La novella contenuta nel decreto 152/2021 si differenzia invece dalle precedenti innanzitutto perché sanziona il rifiuto a prescindere dall'importo dovuto dalla controparte mentre, in precedenza, era stabilita una soglia minima dei 30 euro di acquisto al di sopra della quale scatta l'obbligo. In questo senso, possono ritenersi anche superate e abrogate le disposizioni di natura regolamentare contenute nel decreto datato 24 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che aveva appunto individuato l'importo minimo per l'operatività della norma.

Dal punto di vista operativo, la novella contenuta nel D.L. n.152 del 6 novembre 2021 dispone anche circa le modalità di contestazione, richiamando le procedure e i termini contenuti nelle norme generali sulle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81 con espressa esclusione tuttavia della norma dettata dall'articolo 16 (ravvedimento operoso) sul pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. L'accertamento delle violazioni è a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per cui la violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Giova da ultimo evidenziare che, con il Decreto fiscale n.152 del 6 novembre 2021 è stato ampliato il numero delle informazioni che devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico.

AGEVOLAZIONI PREVISTE PER FAVORIRE L'UTILIZZO DI PAGAMENTI TRACCIATI

Di seguito si analizzano due agevolazioni che si collocano all'interno di un pacchetto di norme che tendono a incentivare in misura crescente il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili oltre che a facilitare l'adempimento degli obblighi di natura di fiscale. L'obiettivo è quello di favorire il ricorso alla diffusione e all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, come ad esempio Pos o strumenti software eventualmente collegati agli apparecchi che consentono di adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

CREDITO D'IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- ⌘ Carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- ⌘ Altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L'art. 11-bis del D.L. 73/2021 ha potenziato il credito per le commissioni maturate dal 1.7.2021 al 30.06.2022. In particolare, il comma 1-ter del citato art. 22 innalza il credito d'imposta al

100% delle commissioni maturate nel periodo dal 1.7.2021 al 30.06.2022 quando il beneficiario (esercente attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti dei consumatori finali) adotti:

- ⌘ Gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (co. 3 dell'art. 2, del D.Lgs. n. 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito;
- ⌘ I sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione (co. 5-bis dell'art.1, del D.Lgs. n. 127/2015).

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta:

- Non occorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
- Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Con il provv. 6.8.2021 sono state individuate le modalità attuative. Infine, si ricorda che l'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime *de minimis*. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5-novies del D.L. 146/2021 del 21 ottobre 2021 gli operatori che mettono a disposizione gli strumenti di pagamento elettronico (es. banche), devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei suddetti strumenti messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Ai fini della spettanza all'esercente del credito d'imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un'apposita comunicazione telematica mensile all'Agenzia delle Entrate, contenente:

- ⇒ Il codice fiscale dell'esercente o partita iva;
- ⇒ Il mese e l'anno di addebito delle commissioni;
- ⇒ Il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- ⇒ Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- ⇒ L'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- ⇒ L'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

- ⇒ In modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell'on line banking dell'esercente);
- ⇒ Entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:

- ⌘ Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione;
- ⌘ Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO O L'UTILIZZO DI STRUMENTI CHE CONSENTONO FORME DI PAGAMENTO ELETTRONICO E PER IL COLLEGAMENTO CON I REGISTRATORI TELEMATICI

L'articolo 1 comma 11 del decreto legge 30.06.2021 n.99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese", mediante l'inserimento del nuovo articolo 22-bis nel Dl n. 124/2019 ("decreto fiscale" collegato alla legge di bilancio 2020) ha introdotto un credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Tale misura si aggiunge a quella prevista dall'articolo 22 del Dl n. 124/2019, che prevede un'agevolazione sulle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche mediante carta di credito, di debito o prepagate.

Nello specifico, l'agevolazione è riconosciuta agli esercenti attività di imprese, arte o professioni che operano nei confronti di consumatori finali, e che, nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico, compresi i pagamenti con carta di debito e di credito, compresi i pagamenti con carta di debito e di credito. Il credito di imposta è parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo sostenuto dall'esercente oltre alle eventuali spese di convenzionamento o di collegamento per il funzionamento degli stessi.

L'agevolazione spetta fino ad un massimo di credito di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 05/2022

PAGINA

10/10

Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160 euro per singolo esercente, nella misura del:

- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 e fino a 1.000.000 di euro;
- 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro.

Inoltre, gli esercenti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per singolo soggetto pari a 320 euro, da calcolare nella misura del:

- 100% per gli esercenti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70% per coloro i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 e fino a 1.000.000 di euro;
- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

I crediti d'imposta sono utilizzabili, successivamente al sostenimento della spesa, esclusivamente in compensazione con altre imposte e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Gli sconti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Le agevolazioni fin qui descritte si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI